



COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

Prot. 5336
A.P. N. 513

UFFICIO LEVA

ISCRIZIONE NELLE LISTE DI LEVA DEI GIOVANI NATI NELL'ANNO 1997

IL SINDACO

Visti gli art. 34 del Testo Unico delle leggi sulla leva e sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica; approvato con D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 come modificato con la legge 24 dicembre 1986, n. 958;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191 recante "nuove norme per il servizio di leva", come modificata con la legge 24 dicembre 1986, n. 958,

vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958 recante "norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata";

NOTIFICA

1.) Tutti i cittadini dello stato e gli stranieri che, con l'arruolamento nell'Esercito (od in altro modo previsto dalla legge sulla cittadinanza 5 febbraio 1992, n. 91), possono divenirne tali, **nati fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1997** e che, agli effetti di leva, devono considerarsi legalmente domiciliati in questo Comune ai sensi dell'art. 35 del Testo Unico 14 febbraio 1964, n. 237, sono in obbligo di domandare **entro il mese gennaio 2014**, la loro iscrizione nelle liste di leva e fornire i chiarimenti che in questa occasione possono a loro essere richiesti.

Allo stesso obbligo sono anche sottoposti, in applicazione dell'art. 1 della legge succitata, i residenti in questo Comune che non possiedono alcuna cittadinanza.

Ove tale domanda non sia fatta personalmente dai giovani anzidetti, hanno obbligo di farla i loro genitori o tutori.

2.) I giovani che non siano domiciliati in questo comune, ma che vi abbiano la dimora abituale ai sensi dell'art. 43 del Codice Civile, hanno la facoltà di farsi iscrivere su queste liste di leva per ragioni di residenza. In questo caso la loro domanda equivale, per quanto concerne la leva, alla prova di cambiamento di domicilio nel senso del successivo art. 44 del Codice stesso.

3.) Saranno iscritti d'ufficio, per età presunta, quei giovani che, non essendo compresi nei registri di Stato Civile, siano notoriamente ritenuti avere l'età richiesta per l'iscrizione. Essi non saranno cancellati dalle liste di leva se non quando abbiano provato, con autentici documenti e prima di imprendere servizio militare, di avere una età minore di quella attribuita.

4.) Gli omessi giudicati rei di essersi sottratti alla leva non potranno essere ammessi all'eventuale dispensa, a domanda, dal compiere la ferma di leva che loro spettasse per uno dei titoli previsti dalla legge e, laddove risultassero colpevoli di frode o raggiri al fine di sottrarsi all'obbligo della leva, incorreranno altresì nelle pene della reclusione della multa comminate dagli artt. 128, 129, 130, 131 e 132 del suddetto Testo Unico delle leggi sulla leva e reclutamento.

Acuto, li 31 dicembre 2013



Il Sindaco
Augusto Agostini